



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 04/02/2016**

### AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE TARANTO

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Società Autodemolizioni Cristella Michele.

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA al sensi della L.R. 11/2001 smi e D.Lgs. 152/2006 smi per la realizzazione di un impianto di autodemolizione nel Comune di Laterza. Proponente: Autodemolizioni di Cristella Michele

### RELAZIONE DELL'UFFICIO

L'impresa individuate Autodemolizioni di Cristella Michele P.IVA 02877880738 - sede legate a Laterza, contrada Candelora - con nota acquisita al prot. prov.le n. 61126/A del 23.10.2014 presentava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto di autodemolizione nel Comune di Laterza (TA).

#### Descrizione dell'intervento

L'opera in progetto consiste nella realizzazione di un impianto di autodemolizione. Il centro, situato in un'unica area, sarà suddiviso in settori con specifiche caratteristiche sia strutturali che gestionali, in particolare sarà costituito da un'area commerciale rappresentata da uffici, alloggio custode e settore di deposito delle parti di ricambio; un'area produttiva che comprende tutte le zone in cui avvengono le operazioni di autorottamazione: smontaggio, messa in sicurezza, smaltimento e recupero di tutte le parti dei veicoli fuori uso. Tale area sarà costituita da un capannone prefabbricato di circa 150 mq, dotato di pavimentazione di tipo industriale.

L'area sala accessibile dall'ingresso principale, mediante un ampio cancello. Detta area, non considerando le parti a verde, comprenderà un piazzale di circa 1.500 mq dotato di pavimentazione impermeabile.

Tutti i piazzali saranno dotati di pavimentazione a getto di cemento, tipo industriali, completamente impermeabile. Sarà prevista una rete di raccolta delle acque meteoriche realizzata con griglie continue e caditoie che convogliano le acque verso sistemi di trattamento. Le acque di prima pioggia, relativamente alla zona in cui avviene il trattamento dei veicoli fuori uso, saranno accumulate in una vasca e subiranno un trattamento di grigliatura, dissabbiatura, disoleatura per poi essere inviate ad un impianto chimico fisico e successivamente smaltite sul suolo. Le acque di dilavamento, raccolte mediante un sistema di caditoie e griglie di raccolta, subiranno sempre un trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura per poi essere smaltite mediante subirrigazione.

L'alimentazione idrica per i servizi igienici e la riserva antincendio sarà garantita da una cisterna interrata alimentata tramite autobotti provenienti dall'esterno.

Le acque nere provenienti dai servizi igienici e dalle docce degli addetti ai lavori saranno scaricate nella fossa biologica di tipo imhoff.

## Quadro di riferimento programmatico ed analisi del contesto

L'opera prevista in progetto si svilupperà su terreni a destinazione agricola catastalmente individuati al foglio di mappa n. 56 p.lle 13 e 70 nel Comune di Laterza, distante circa 3,5 km dall'abitato di Laterza.

Le particelle sono raggiungibili percorrendo da Laterza la strada provinciale per Santeramo/Altamura.

Come riportato dal proponente, il progetto ricade in Ambito Territoriale Esteso "E" del PUTT/P e non interessa alcun Ambito Territoriale Distinto.

Il progetto interferisce con gli "Ulteriori Contesti Paesaggistici" del PPTR, in particolare con i "coni visuali".

L'intervento non interferisce con aree sottoposte a vincolo idrogeologico, non interessa aree SIC/ZPS e aree naturali protette.

L'intervento non interferisce con aree a pericolosità idraulica di cui al PAI dell'Autorità di Bacino delta Puglia.

## Descrizione degli impatti

Il proponente, nella relazione di compatibilità ambientale allegata all'istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A., descrive i possibili impatti sulle diverse matrici ambientali prodotti dall'intervento, rappresentando quanto sinteticamente riportato:

### Atmosfera

L'attività sarà svolta all'interno dell'impianto e consisterà prevalentemente nello stoccaggio e trattamento (selezione, cernita, cesoiatura, etc.) di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi costituiti da materiali ferrosi e metallici in genere.

Tale tipo di lavorazioni, esclusivamente di tipo meccanico, non dà luogo ad alcuna emissione e quindi l'attività in oggetto non è soggetta al D.Lg. 152/2006 s.m.i. parte V.

L'incremento di traffico veicolare è poco significativo.

### Ambiente idrico

Le lavorazioni di deposito, stoccaggio e autorottamazione avverranno in parte all'interno del capannone chiuso che avrà una pavimentazione tipo industriale al quarzo totalmente impermeabile; sarà previsto un idoneo sistema di raccolta dei liquidi accidentalmente sversati durante le operazioni di smontaggio, bonifica e trattamento; inoltre, l'area esterna (deposito dei veicoli) sarà dotata di pavimentazione impermeabile. Quindi il sistema di deposito, trattamento, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti progettato non arrecherà danni all'ambiente idrico. L'impatto sull'ambiente idrico è di bassa significatività.

### Suolo e sottosuolo

Le operazioni di smontaggio dei veicoli, messa in sicurezza, smaltimento e recupero avverranno all'interno del capannone prefabbricato che avrà una pavimentazione tipo industriale. Il settore di conferimento e stoccaggio sarà pavimentato del tipo industriale con pendenze verso le griglie per la raccolta delle acque meteoriche.

Quindi sia le operazioni di stoccaggio che trattamento dei veicoli avverranno su pavimento industriale e questo di conseguenza eviterà il contatto tra i rifiuti, il suolo e sottosuolo.

Non sono previsti danni né al suolo né al sottosuolo. L'impatto è di bassa significatività quindi non vengono previsti interventi mitigativi.

### Vegetazione, flora e fauna

Il sito di localizzazione non presenta particolari emergenze vegetazionali. L'area non è interessata da Siti di Importanza Comunitaria né da Zone di Protezione Speciale.

## Rumore e vibrazioni

L'attività si svolgerà in periodo diurno, pertanto i limiti di cui al DPCM 1/3/1991 non saranno superati in quanto i macchinari utilizzati saranno tutti a norma CEE e conformi al D.Lgs. 81/2008 smi. Tuttavia, in fase di esercizio saranno effettuati rilievi fonometrici al fine di verificare il rispetto dei suddetti limiti. L'impatto acustico può essere considerato trascurabile e pertanto non risultano necessari particolari interventi di mitigazione.

## Paesaggio

Il paesaggio dell'area di studio presenta caratteristiche tipiche del tavolato murgiano, caratterizzato da una serie di bassi rilievi collinari a superfici debolmente ondulate.

Tenendo conto che il sito che interesserà l'autodemolizione è collocato in una zona dove già è presente una attività che si occupa del recupero degli scarti organici attraverso la loro trasformazione in un fertilizzante organico, considerando la scarsa densità di popolazione, l'impatto sul paesaggio derivante dal suddetto intervento, rispetto alle condizioni attuali è sicuramente da considerarsi non negativo. Si evidenzia che l'area non è sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi non è riconosciuta come area a cui attribuire un valore paesaggistico da tutelare. Tuttavia, per limitare l'impatto visivo dell'impianto si prevede l'introduzione di piante autoctone sempreverdi nelle zone perimetrali dell'impianto.

## Procedimento istruttorio

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 61126/A del 23.10.2014 l'impresa Autodemolizioni di Cristella Michele, formulava istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 smi.

In data 03.12.2014 veniva pubblicato il progetto sul sito web della Provincia di Taranto, così come previsto dall'art. 20 co. 2 del D.Lgs. 152/2006 smi. Si evidenzia che, decorsi 45 giorni dalla citata pubblicazione, non sono pervenute osservazioni in merito all'intervento in questione.

Con nota prot. prov.le n. 69597/P del 03/12/2014 la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi ai sensi della L.R. 11/2001 smi e L. 241/90 smi, per il giorno 22 dicembre 2014.

In data 22.12.2014 si teneva la prima riunione della conferenza di servizi; rilevata l'assenza del proponente e degli Enti convocati, il presidente della conferenza ed il responsabile del procedimento istruttorio procedevano alla lettura delle note pervenute in tale sede:

- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 71230 del 19.12.2014, acquisita al prot. prov.le n. 73621/A del 22.12.2014 che riportava quanto segue: "[... omissis...] L'area prevista per la realizzazione dell'impianto, in agro di Laterza, contrada Candelora, individuata al foglio n. 56 dalle p.lle 70, 13, e tipizzata come agricola "Zona E" dal Piano Regolatore Generale vigente.

L'attività di autodemolizione è disciplinata dal D.Lgs. 209/2003 e smi che all'art. 1, punto 1.1.4 indica che:

"Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

- 1) le aree industriali dismesse;
- 2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
- 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali."

E' pertanto richiesto di valutare la localizzazione di un nuovo impianto di autodemolizione, ovvero di un impianto di trattamento rifiuti, in un 'area agricola.

E' evidente che tale scelta impegna una localizzazione, a priori non privilegiata ai sensi della normativa specifica, e introduce in concreto una discontinuità rispetto alla prevista destinazione della zona, e all'uso attuale delle aree contermini.

Il proponente giustifica la scelta localizzativa, solo per gli aspetti paesaggistici, con la presenza di un esistente impianto di compostaggio, che propriamente va inquadrato come attività di trattamento rifiuti connessa con l'agricoltura, attività primarie di tipo E come previsto dal PRG del Comune di Laterza in

quanto esclusivamente riferibili al settore dell'agricoltura.

A tal proposito si vuole sottolineare che le zone agricole "E" sono destinate ad attività produttive prevalentemente primarie e di tutela paesaggistico-ambientale.

Tutto quanto richiamato, si evidenzia che la scelta localizzativa impegnerebbe un'area attualmente interessata solo esclusivamente da attività riferibili al settore dell'agricoltura e, secondo gli indirizzi normativi andrebbero invece privilegiate localizzazioni in aree appositamente previste ed attrezzate al fine di rendere coerente la proposta alle scelte sovraordinate di pianificazione: aree PIP già identificate, aree industriali secondo il PRG

In riferimento al quadro progettuale, si evidenziano carenze informative tenuto conto quanto previsto dalle "Linee guida sul trattamento dei veicoli fuori uso. Aspetti tecnologici e gestionali redatte dall'APAT (ISBN 978-88-448-0338-4):

- Non risulta opportunamente specificata la potenzialità dell'impianto, ovvero, non vi è indicazione in merito al numero dei veicoli che l'impianto è in grado di gestire in funzione dell'area disponibile e dei tempi di permanenza.

- Non sono propriamente riportati i bilanci di massa.

- Non risultano stimati i pezzi di ricambio che è possibile ottenere dall'impianto in oggetto. In particolare, si vuole sottolineare che è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza del veicolo individuate dall'Allegato III del D.Lgs. 209/2003.

- Non risultano adeguatamente descritte le varie fasi del trattamento, in particolare gli elaborati non forniscono informazioni dettagliate in merito a:

1. procedure impiegate per la messa in sicurezza del veicolo (aspirazione dei liquidi di vario genere, dei fluidi refrigeranti, e di componenti tipo airbag e marmitte catalitiche);

2. criteri adottati per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, a tal proposito tutte le aree di stoccaggio devono avere un adeguato sistema di copertura, deve essere specificato in maniera inequivocabile la massima capacità di stoccaggio, e i metodi di calcolo per la valutazione del volume di stoccaggio raggiunto rispetto al valore ammissibile;

3. procedura relativa all'eventuale riduzione volumetrica mediante pressa idrodinamica.

- Non si riscontrano le pagine n. 27 e 28 dell'elaborato Relazione tecnica. Pertanto non risulta descritto, in maniera completa, il dimensionamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre, non viene fornito un elaborato grafico specifico della rete di raccolta con annesse vasche di accumulo delle acque di prima pioggia e di dilavamento.

- Non risulta opportunamente descritto il dimensionamento del sistema di canalizzazione dei liquidi generati da sversamenti accidentali.

Premesso ciò, non è possibile identificare il complesso delle attività che caratterizzano l'impianto, i processi e le modalità di esercizio. Sono fornite informazioni di tipo generale, non funzionali alla valutazione del progetto specifico.

In ultimo, con riferimento alle tecniche per la limitazione degli impatti:

- Non sono state fornite informazioni rispetto ad interventi di dismissione delle opere e ripristino allo stato originale dei luoghi e della qualità ambientale degli stessi. In tal senso il proponente è tenuto a fornire tutte le garanzie tecniche ed economiche per ripristinare l'area.

Inoltre il proponente dovrebbe anche proporre indagini preliminari di caratterizzazione dei luoghi (bianco) per eventuali attribuzioni di responsabilità da potenziali inquinamenti.

- Non è stato prodotto alcun elaborato relativamente alla fase di cantiere per la realizzazione delle opere di progetto.

Tutto quanto richiamato, considerate le carenze informative sui flussi di rifiuti da trattare, sulle modalità di gestione e, conseguentemente, non potendo ritenere esaustive e fondate le stime fornite sugli impatti ambientali, richiamate le criticità connesse alla scelta localizzativa, si ritiene opportuno

l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, al fine di approfondire gli impatti delle opere previste nell'interesse pubblico di tutela ambientale.”.

- Comune di Laterza nota prot. 20646 del 22.12.2014, acquisita al prot. prov.le n. 73799/A del 22.12.2014 - chiedeva il rinvio della conferenza per impossibilità a presenziare.

Dall'esame della documentazione agli atti, la Provincia di Taranto preliminarmente rilevava quanto segue:

- Il D.Lgs. 209/2003 smi, che disciplina l'attività di autodemolizione, definisce al punto 1.1.4. dell'Allegato I che: “Nell'individuazione dei siti idonei alla localizzazione sono da privilegiare:

- 1) le aree industriali dismesse;
- 2) le aree per servizi e impianti tecnologici;
- 3) le aree per insediamenti industriali ed artigianali.”.

- Con riferimento al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, si rappresenta che il medesimo piano, nel definire i criteri per l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, prevede al punto 15.1 che “la localizzazione di tutti i nuovi impianti, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati”, definendo pertanto un grado di prescrizione “vincolante”.

L'intervento di che trattasi ricade in zona agricola tipizzata “E” così come riportato dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Laterza in data 11.05.2011, allegato all'istanza.

La Delibera del Consiglio Comunale di Laterza n. 24 del 28.06.2013, anch'essa allegata all'istanza, non riguarda l'approvazione di variante urbanistica dell'area da agricola ad industriale bensì un mero atto di indirizzo in cui il Comune dichiara che esprimerà in sede di conferenza di servizi il proprio parere.

Inoltre, la Provincia di Taranto rilevava che la documentazione agli atti risultava carente di quanto segue:

1. Con riferimento alle opere da realizzare il proponente non ha prodotto alcuna documentazione relativa alla fase di cantiere quantificando i materiali provenienti dalle operazioni di scavo (terre e rocce da scavo) e le metodologie di gestione degli stessi anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 161/2012;

2. In riferimento alla gestione delle acque meteoriche il progetto risulta carente di specifici elaborati grafici con individuazione delle pendenze che consentono alle acque meteoriche di confluire verso le opportune griglie di raccolta, della rete di raccolte e dei sistemi di trattamento e gestione delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento successive. Inoltre, risulta incompleta la descrizione del dimensionamento dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche e non risulta presente l'elaborato “Relazione Geologica” richiamato a pag. 27 della relazione tecnica.

3. Per quanto riguarda gli scarichi domestici, il proponente dichiara che le acque nere saranno scaricate nella fossa biologica di tipo imhoff. A tal proposito si evidenzia che il sistema di gestione di tali reflui deve essere conforme a quanto previsto dal R.R. 26/2011 mediante l'introduzione di sistemi di trattamento secondari a valle del trattamento primario della fossa imhoff.

4. Non sono stati valutati gli impatti cumulativi sulle diverse matrici ambientali, generati dalla presenza di altri impianti esistenti in zone limitrofe. proponente rileva solo la presenza dell'impianto di compostaggio esistente.

5. Non risultano ben specificati i quantitativi di rifiuti che il proponente intende trattare e quindi non è riportata la capacità massima dell'impianto anche in termini di autoveicoli/anno.

6. Non è riportata per ciascuna tipologia di rifiuto, l'operazione di trattamento che si intende effettuare nell'impianto, classificandola in base alle operazioni di recupero e/o smaltimento di cui agli allegati C e/o B della parte IV del D.Lgs. 152/2006.

7. Non risultano descritte in modo dettagliato le operazioni che interessano le vane fasi del trattamento dell'attività di autodemolizione che si intende realizzare; il proponente fornisce informazioni esclusivamente di carattere generale.

8. In riferimento alla procedura della riduzione volumetrica, non è ben chiaro se il proponente intende dotarsi di una pressa idrodinamica. A pag. 12 della Relazione Tecnica è riportato: "La carcassa proveniente dagli impianti di autodemolizione sarà eventualmente ridotta volumetricamente mediante una pressa idrodinamica mobile azionata con motore a scoppio, e reperito esternamente."

9. A pag. 1 dell'elaborato "Relazione di compatibilità ambientale" il proponente riporta, tra le operazioni che intende eseguire nell'impianto, anche l'operazione R4. Non è specificato in che modo sarà effettuata tale operazione, su quali tipologie di rifiuti e i quantitativi che si intendono trattare (t/anno e t/g).

10. Non sono stati descritti in modo opportuno gli impatti generati dall'opera sulle diverse matrici ambientali in fase di realizzazione dell'impianto, di esercizio e di dismissione.

Ad ogni buon conto, rilevata l'assenza del proponente e degli Enti coinvolti nel procedimento, la Provincia di Taranto fissava la seduta conclusiva della conferenza di servizi per il giorno 13 gennaio 2015.

Con nota prot. prov.le n. 74040/P del 23.12.2014 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati, copia del verbale della predetta conferenza di servizi con relativi allegati e contestualmente convocava la conferenza di servizi conclusiva per il giorno 13 gennaio 2015.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 923/A del 09.01.2015 il proponente chiedeva una proroga della conferenza di servizi convocata per il giorno 13.01.2015 di almeno sessanta giorni, al fine di poter presentare al Comune di Laterza la domanda per l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010.

Con nota prot. prov.le n. 1178/P del 12.01.2015 la Provincia di Taranto prendeva atto della richiesta di proroga formulata dal proponente e rinviava la CdS a data da destinarsi.

Con nota prot. 4662 del 20.03.2015, acquisita al prot. prov.le n. 16426/A del 30.03.2015, il Comune di Laterza trasmetteva copia della domanda di avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 s.m.i.

Con nota prot. prov.le n. 19551/P del 15.04.2015 la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi conclusiva per il giorno 23.04.2015.

In data 23.04.2015, rilevata l'assenza del proponente e degli Enti convocati, il presidente della conferenza ed il responsabile del procedimento istruttorio procedevano alla lettura delle note pervenute in tale sede:

- ARPA Puglia - DAP Taranto prot. 22795 del 21.04.2015, acquisita al prot. prov.le n. 21053/A del 22.04.2015 che riportava quanto segue: "In riferimento al procedimento in oggetto specificato, a seguito della Conferenza dei Servizi del 22/12/2014, il Comune di Laterza, con nota prot. 4662 del 20/03/2015 (ns prot. n. 18018 del 30/03/2015), ha trasmesso domanda di avvio del procedimento ordinario ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i, per la variante urbanistica relativamente all'area (zona agricola tipizzata E secondo il PRG del Comune di Laterza) in cui è stato proposto il progetto di realizzazione di un impianto di autodemolizione.

La documentazione allegata alla nota del Comune di Laterza contiene l'aggiunta di un elaborato "Relazione geologica ed idrogeologica" [... omissis...].

Dalla disamina della relazione geologica ed idrogeologica, si evidenzia che il proponente prevede l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento nel sottosuolo mediante "... trincea drenante con pareti verticali, larga 2 m lunga 12 m per ognuna delle tre condotte e profonda 1,5 m."

Gli elaborati grafici forniti non identificano l'esatta localizzazione della trincea. Ad ogni modo tale soluzione, adottata all'interno di un opificio industriale, appare inaccettabile sul piano progettuale e in contrasto con gli indirizzi del legislatore.

Allo stato degli atti il proponente non ha fornito integrazioni in riferimento a quanto richiesto da questo Servizio, nella prima conferenza dei servizi del 22/12/2014, inoltre, con l'elaborato Relazione geologica

ed idrogeologica e stata introdotta un'ulteriore criticità che si aggiunge alle precedenti già evidenziate nella nota ARPA prot. n. 71230 del 19/12/2014.

Tutto quanto rappresentato, si ribadisce quanto riportato nella nota ARPA sopra richiamata, pertanto si ritiene necessario l'assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.”.

La Provincia di Taranto rappresentava quanto segue: “La Provincia prende atto della nota del Comune di Laterza prot. 4662 del 20.03.2015 di avvio del procedimento ordinario ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 s.m.i., per la variante urbanistica relativa al progetto di autodemolizione.

Ad ogni buon conto, si evidenzia che ad oggi il Comune di Laterza non ha presentato apposita Delibera di Consiglio Comunale di approvazione di variante urbanistica dell'area da agricola a industriale nell'ambito del procedimento di cui si tratta e pertanto, permane la non conformità dell'intervento al Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia in termini localizzativi (punto 15.1 lett. 3 del PGRS). Si rappresenta che tale requisito risulta prioritario ai fini della positiva valutazione.

Inoltre, si evidenzia che il proponente non ha prodotto la documentazione integrativa richiesta in sede di prima CdS. Gli elaborati allegati all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativi al progetto in esame non appaiono sufficienti per consentire l'individuazione e la valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione dell'opera, per cui non possono essere esclusi possibili impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali, pertanto, si ritiene indispensabile approfondire la definizione della progettazione al fine di poter valutare con certezza l'entità degli impatti e valutare al contempo, le possibili alternative di insediamento ed ogni altro elemento significativo finalizzato a contenere gli impatti ambientali.”

Infine, la conferenza di servizi esprimeva quanto segue: “Per quanto sopra esposto e considerati i pareri di ARPA Puglia - DAP Taranto prot. 71230 del 19.12.2014 e prot. 22795 del 21.04.2015, la CdS ritiene di assoggettare il progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.”.

Con nota prot. prov.le n. 21645/P del 27.04.2015 la Provincia di Taranto trasmetteva al proponente e a tutti gli Enti convocati, copia del verbale della conferenza di servizi conclusiva, con relativi allegati.

## Conclusioni

Alla luce degli elementi istruttori acquisiti, della descrizione degli impatti generati dall'impianto, nonché delle relative misure di mitigazione previste dal proponente.

Considerato il parere di assoggettabilità a VIA dell'ARPA Puglia DAP Taranto giuste note prot. 71230 del 19.12.2014 e prot. 22795 del 21.04.2015.

Considerato che il proponente non ha prodotto la documentazione integrativa richiesta in sede di prima CdS e che gli elaborati allegati all'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA relativi al progetto in esame non appaiono sufficienti per consentire l'individuazione e la valutazione degli effetti sull'ambiente connessi alla realizzazione dell'opera, per cui non possono essere esclusi possibili impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali.

Considerati gli esiti della conferenza di servizi del 23.04.2015.

Ritenuto pertanto indispensabile approfondire la definizione della progettazione al fine di poter valutare con certezza l'entità degli impatti e valutare al contempo, le possibili alternative di insediamento ed ogni altro elemento significativo finalizzato a contenere gli impatti ambientali.

Per quanto sopra esposto, considerato e ritenuto, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

Il sottoscritto attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente

proposta di determinazione e conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90.

Il Responsabile del Procedimento Istruttorio  
Funzionario Tecnico  
Ing. Dalila Birtolo

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista e fatta propria la relazione che precede;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare Part. 107;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 209/2003 ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007 e ss.mm.ii.;

Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornato ed approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28.12.2009;

Visto lo Statuto provinciale;

Visto il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Visto il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

## DETERMINA

1) di ritenere - per tutte le motivazioni sopra riportate che qui si intendono integralmente trascritte e parte integrante e sostanziale della presente determinazione - assoggettabile a procedura di V.I.A. (ex artt. da 21 a 28 D.Lgs. 152/2006 e artt. 8 e 10 L.R. 11/2001), il progetto per la realizzazione di un impianto di autodemolizione nel Comune di Laterza (TA), dell'impresa individuale Autodemolizioni di Cristella Michele - P.IVA 02877880738 - sede legale a Laterza, contrada Candelora;

2) di notificare il presente provvedimento all'impresa individuale Autodemolizioni di Cristella Michele - P.IVA 02877880738 - sede legale a Laterza, contrada Candelora - nella persona del Sig. Michele Cristella, PEC: cristellamichele@pec.it;



3) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati a cura del Settore Ecologia ed Ambiente;

4) di trasmettere altresì il presente provvedimento, a cura del Settore Ecologia ed Ambiente, alla Regione Puglia ai fini della pubblicazione sul BURP;

5) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente Del Settore  
Ing. Martino Dilonardo

---